



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## PROROGA BANDO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE anno 2020 (art. 11 L. 431/98 – art. 12 L.R. 36/05)

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE VII, IN ESECUZIONE DELLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 119 DEL 09/09/2020

### RENDE NOTO

#### Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso riguarda il Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2020, che prevede la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazioni sostenuti nell'anno 2020, secondo le modalità e le finalità stabilite dall'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 e s.m.i.

#### Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO GENERALE EX LEGE 431/1998

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P (L.R. 36/2005 e ss. mm. e i.i.) e gli alloggi di civile abitazione, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero avere permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs n. 286/1998; per i cittadini immigrati da uno Stato non aderente all'Unione Europea è richiesta la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Marche.
- c) residenza anagrafica nel Comune di Castelfidardo e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- d) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località del territorio italiano;
- e) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:
  - **FASCIA A:** Valore ISEE non superiore ad € 5.977,79 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
  - **FASCIA B:** Valore ISEE non superiore ad € 11.955,58 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo familiare monopersonale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio;

#### **Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Servizi Socio Educativi sito in Via C. Battisti, 48, e scaricabile dal sito [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it)

**Le domande vanno presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 25 settembre 2020 con tutta la documentazione necessaria**, secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 16.00 alle 19.00 il giovedì;
- spedizione con racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Castelfidardo-Ufficio Servizi Socio Educativi, Via C. Battisti, 48 - 60022 Castelfidardo(AN);
- via posta elettronica certificata (pec) a: [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona istante oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- ISEE in corso di validità (anno 2020);
- codice fiscale del richiedente;
- contratto di locazione regolarmente registrato con gli estremi della registrazione;
- copia del modello di pagamento dell'imposta di registro anno 2020 o della comunicazione dell'esercizio dell'opzione cedolare secca da parte del locatore;
- ricevute fiscali dell'avvenuto pagamento canone di locazione per l'anno 2020 o contabile del bonifico eseguito con espressa causale riferita al pagamento dei canoni.

**Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni o la contabile dei bonifici dovranno essere prodotte e consegnate entro il 10 dicembre 2020;**

- nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile, datata e sottoscritta, (con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità) che attesti il pagamento dei canoni di locazione;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità (verbale di invalidità civile INPS);
- eventuale sentenza di separazione legale;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale codice IBAN del richiedente (indicare un codice IBAN diverso da quello del soggetto che presenta la domanda comporta l'impossibilità di accredito del contributo sul conto corrente);
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0), pena l'esclusione.

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

Non è previsto l'ausilio del personale comunale nella compilazione delle domande.

#### **Art. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI**

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate e documentate, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ed è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 50% del valore ISEE, per un massimo di contributo pari ad 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2020.

Il contributo da assegnare sarà aumentato del 25%, anche oltre il tetto fissato, per nuclei familiari con presenza di:

- componenti ultrasessantacinquenni;
- componenti portatori di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%);
- componenti in numero superiore a 5 unità;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall'art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 36/2005.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.

Il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo è stato fissato in € 620,00 mensili, al netto degli accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo del canone di locazione.

Qualora il richiedente successivamente alla presentazione della domanda, trasferisca la propria residenza in un altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Il richiedente dovrà comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ad uso abitazione, ecc.

Il Comune di Castelfidardo è autorizzato a trattenere eventuali contributi a compensazione di obbligazioni finanziarie inadempite nei confronti del Comune stesso.

#### **Art. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in € 620,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, ulteriore documentazione ritenuta necessaria entro il termine 15 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede ad erogare il contributo agli eredi.

#### **Art. 7 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI**

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già

fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS) o quelli previsti dal Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Il richiedente precisa:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda e copia della medesima.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo non è concedibile.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998);

#### **Art. 8 - VERIFICHE**

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, in particolare quelle da cui vengono risultano redditi pari a zero.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

#### **Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del Procedimento è il dott. Samuele Montecchia, Ufficio Servizi Socio Educativi, tel. 0717829367, e-mail [servizioutenti@comune.castelfidardo.it](mailto:servizioutenti@comune.castelfidardo.it)

*Castelfidardo, li 09/09/2020*

Il Responsabile del Settore VII  
Maila Baldoni